



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORDINANZA N° 84

IL SINDACO

PRESO ATTO della mancata pubblicazione, da parte della Regione Siciliana, prevista dall'art.4.1.a della L.26/10/1995 n.447, della definizione dei criteri, in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle Zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei Valori di Qualità, come definiti dall'art.2.1.h di detta legge e riportati nella tab.D del DPCM 14 novembre 1997;

DATA la conseguente materiale impossibilità da parte di questo Comune di adottare un Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, come previsto dall'art.6.e della legge richiamata;

VISTO l'art.14.2 della stessa legge che delega ai Comuni l'esercizio delle funzioni di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico;

VISTO l'art.15 della citata legge, che nel regime transitorio sancisce l'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM 1 marzo 1991, per quanto non in contrasto con la legge stessa;

VISTO il D.Lgs.30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);

CONSIDERATA la necessità di dover limitare il livello dei rumori molesti a tutela della salute e della quiete pubblica;

VISTA la nota prot.n° 289 del 04/03/1999 del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. N°8 distretto di Augusta.

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è vietata ogni attività commerciale, artigianale, ricreativa o di altro genere che impieghi sorgenti sonore fisse o mobili, come definite dalla L.447/95, quando non espressamente autorizzata e dia luogo a superamento dei limiti di cui all'art.6, comma 1 del DPCM 1 marzo 1991 sotto riportati:

ZONIZZAZIONE	LIMITE	
	Diurno Leq(A)	Notturno Leq(A)
Zona A (D.M.1444/1968)	65	55
Zona B (D.M.1444/1968)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

%



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

-Fig.2-

Sono pertanto vietati, quando recano molestia o disturbo al vicinato, o comunque quando le emissioni acustiche prodotte superano i limiti della tabella allegata :

a - l'esercizio di attività ambulanti, arti e mestieri, cantieri edili, laboratori di qualunque natura, impianti sportivi e ricreativi, fissi o mobili ;

b - l'uso di apparecchi radio, TV, juke-box, strumenti musicali, altoparlanti e simili.

I rumori molesti causati da circolazione motoveicolare devono essere limitati ai sensi degli artt.155 e 156 del D.Lgs.30/04/1992 n.285.

La presente ordinanza ha validità fino alla emanazione da parte della Regione Siciliana dei criteri per la classificazione del territorio comunale nelle Zone previste dalla L.447/95, per l'applicazione dei Valori di Qualità, determinati dal DPCM 14 Novembre 1997, e all'avvenuta classificazione del territorio da parte di questo Comune come previsto dall'art.6.1.a della L.447/95.


Il superamento di tali limiti, causato da sorgenti indicate ai precedenti punti a e b, comporterà l'adozione delle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della L.447/95, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 Novembre 1997.

Per la mancata limitazione dei rumori da traffico veicolare si applicano le sanzioni previste dagli artt.155 e 156 del D.Lgs.30/04/1992 n.285.

È abrogata la Ordinanza Sindacale n.9 del 1972.

La presente Ordinanza viene notificata al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. N°8 di Augusta, al Comando Polizia Municipale, al Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Augusta, al Commissariato di P.S. di Augusta, all'8° Settore Ecologia, per la corretta esecuzione della stessa.

LA RESIDENZA MUNICIPALE 03 Aprile 1998



IL SINDACO
(Gulino)

DPCM 1/3/91 Serie generale - n. 57

... all'entrata in vigore del presente hanno la possibilità di avvalersi in via delle norme relative alla delocalizzazione degli industriali.

Art. 3.

Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di ~~sei~~ ^{sei} mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo al fine necessario, che non può comunque essere inferiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, entro il termine di sei mesi, può, sentito il comune e l'USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano, se approvato a tutti gli effetti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente articolo per la presentazione del piano stesso.

Art. 4.

Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.

2. I piani devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei problemi presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da sanare;
- b) i soggetti a cui compete l'intervento;
- c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in attuazione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento.

Art. 5.

1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Art. 6.

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

Art. 7.

1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

1. Ambiente abitativo. *ambiente*

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.